



COMUNE DI CHIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 13 aprile 2015

N. 806

OGGETTO: Regolamento per la tutela degli animali. Modifica e/o integrazioni. Approvazione.

L'anno duemilaquindici, il giorno tredici del mese di aprile in Chieti, alle ore 8.30, nella sala delle riunioni dei locali ex Upim, in Corso Marrucino 76, (per impraticabilità della sede principale), convocato dal Presidente in attuazione della legge 267/2000 mediante avvisi trasmessi via e-mail a ciascun consigliere (come da nota del Presidente prot. 40138 del 22 luglio 2013), previa partecipazione al Prefetto di Chieti e pubblicazione, come per legge, dell'O.d.G. all'Albo Pretorio di questo Comune, si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE

in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 2^ convocazione.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti 21 consiglieri e assenti 20

	P.	A.
1) Aceto Liberato	X	
2) Bucci Enrico	X	
3) Carbone Alessandro		X
4) Cavallo Achille	X	
5) Costa Stefano	X	
6) Costantini Diego		X
7) De Lio Mario	X	
8) Di Biase Carla	X	
9) Di Crecchio Ezio	X	
10) Di Fabrizio Domenico		X
11) Di Felice Raffaele	X	
12) Di Giovanni Marco Filippo		X
13) Di Gregorio Riccardo		X
14) Di Iorio Alessio	X	
15) Di Labio Giuseppe		X
16) Di Paolo Giovanni	X	
17) Di Paolo Marco	X	
18) Di Pasquale Franco		X
19) Di Renzo Palmerino	X	
20) Di Salvatore Renato	X	

	P.	A.
21) Di Stefano Fabrizio		X
22) Donatelli Stefania	X	
23) El Zohbi Bassam		X
24) Febo Luigi		X
25) Giardinelli Alessandro		X
26) Ginefra Vincenzo		X
27) Iacobitti Enrico		X
28) Marino Graziano	X	
29) Marino Marco		X
30) Marrone Ennio	X	
31) Marzoli Alessandro	X	
32) Michetti Marcello	X	
33) Milozzi Luigi		X
34) Orsini Alessandro	X	
35) Ricci Francesco		X
36) Rispoli Stefano		X
37) Salvatore Gabriele	X	
38) Tacconelli Donato		X
39) Tavoletta Silvio		X
40) Vitale Emiliano	X	
41) Di Primio Umberto - Sindaco		X

Presiede l'arch. Marcello MICHETTI.

Assiste il Segretario Generale avv. Celestina LABBADIA.

Partecipano, per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.G., senza diritto di voto gli Assessori:

			Presente	Assente
FEBBO	Maria Rita	Vice Sindaco		X
BEVILACQUA	Alessandro	Assessore		X
COLANTONIO	Mario	Assessore	X	
DE MATTEO	Emilia	Assessore	X	
D'INGIULLO	Marco	Assessore	X	
GIAMPIETRO	Giuseppe	Assessore	X	
MARROCCO	Dario	Assessore	X	
MELIDEO	Roberto	Assessore	X	
RUSSO	Marco	Assessore	X	
VIOLA	Antonio	Assessore	X	

Seduta del 13 aprile 2015

Delibera n. 806

OGGETTO: Regolamento per la tutela degli animali – Modifica e/o integrazioni. Approvazione.

E' presente in aula la d.ssa Angela Falcone, Dirigente dell'VIII Settore

Il PRESIDENTE arch. Marcello Michetti pone in discussione la proposta di delibera in oggetto:

La parola all'Assessore, prego.

ASS. VIOLA:

Insieme con la Dirigente abbiamo visto tutto il maxi Emendamento, sinceramente era piuttosto complicato perché in pratica sono stati modificati quasi tutti gli articoli.

Atteso che poi queste modifiche non sono state viste in Commissione perché la Commissione di giovedì sostanzialmente ha dato incarico al Consigliere Gianni Di Paolo, persona esperta chiaramente in questa materia, però ha dato incarico al Consigliere Di Paolo di preparare il maxi Emendamento.

Questo maxi Emendamento poi non è stato condiviso con nessuno, quindi io ho delle perplessità oggi a proporre questo pacchetto di delibera all'aula, anche perché la Dirigente non mi ha dato nessun tipo di parere nel senso che la Dirigente ha detto "io non sono in grado in pochissimo tempo di valutare tutte le modifiche apportate".

(Intervento f.m.) la proposta è che noi vogliamo ritirare, l'Amministrazione vuole ritirare questo pacchetto di delibera perché non è stato condiviso né in Commissione e né con l'ufficio... incredibile siete voi perché non mi avete mai coinvolto in questa questione!

PRESIDENTE Michetti:

Stante la manifestata volontà da parte dell'Amministrazione, nella persona dell'Assessore Antonio Viola, di ritirare la Delibera non so che tipo di interventi posso concedere, ci sono molte prenotazioni se volete intervenire ma non nella discussione che non si apre, di fatto non si apre, capito?

Se l'ha ritirato stiamo parlando... (*sovrapposizione di voci*) Consigliere ma se viene ritirata la Delibera che O.d.G. possiamo discutere manifestamente?

Io non ho preso... (Intervento f.m.) no, no ma nell'ambito della discussione, la discussione non è aperta, non l'ho potuta aprire quindi adesso devo passare la parola per Mozione d'ordine a Gianni Di Paolo e poi eventualmente la darò anche a lei.

(Intervento f.m.) è stata ritirata sì. Prego.

DI PAOLO Gianni:

Solo per Mozione d'ordine e per richiamo al Regolamento.

Per quanto riguarda la Mozione d'ordine prendiamo atto che è l'Assessore e non il Dirigente perché, da quello che vedo, la proposta l'ha fatta il Dirigente e non l'ha fatta l'Assessore... (Intervento f.m.)

segue n. 806

PRESIDENTE Michetti:

Per favore! Voglio dire ma io voglio capire tutta l'esigenza di chiudere rapidamente siamo stati qua da stamattina alle 9, adesso due minuti non possiamo aspettare? È anche una questione di rispetto per chi parla.

Accomodiamoci due minuti e con un po' di pazienza cerchiamo di ascoltare le parole di Gianni Di Paolo che pure si era impegnato a firmare un maxi Emendamento che ha portato in discussione questa mattina in aula.

DI PAOLO Gianni:

La Mozione d'ordine era riferito a quello che ho appena detto e al fatto che quello che dice l'Assessore non corrisponde al vero, anzi è falso perché in Commissione tutta la Commissione congiunta IV e VI all'unanimità ha approvato... Presidente il Segretario gradirei che mi ascoltasse.

Hanno approvato e mi sembra strano che nel fascicolo non ci sia il verbale dell'ultima Commissione, il fascicolo è qua non vedo l'ho preso apposta, hanno delegato il sottoscritto – che poi non è che mi hanno pregato, mi hanno delegato che è un'altra cosa – proprio perché avevano comunque voluto condividere la cosa.

Caro Assessore o lei non partecipa alla vita di questa Amministrazione o ha dei funzionari e dei dirigenti che deve registrare, perché il sottoscritto dal computer di casa sua dopo aver fatto le modifiche l'ha rispedito alla Dott.ssa Rossella Di Monte che sta là dietro, se poi la Dott.ssa non ha provveduto a darlo ai componenti della Commissione è un problema suo e anche della Dott.ssa Di Monte.

Io la ringrazio per aver fatto fare a noi tutto questo lavoro e per aver aspettato le 15:49 per dirci che ritirava la Delibera.

È nelle sue prerogative, è nelle sue facoltà, gli altri poi giudicheranno non c'è mica problema.

PRESIDENTE Michetti:

Marzoli, prego.

MARZOLI:

Grazie Presidente. Il grave errore è stato nostro che per attenzione, disponibilità e sensibilità abbiamo detto "aspettiamo il rientro dell'Assessore, lavoriamo insieme per migliorare quest'atto" che non è una cosa mia e di Gianni Di Paolo, non è dell'Associazione... che sta da un sacco di tempo cercando di collaborare per aiutare a redigere un Regolamento Comunale più completo, non è della VI Commissione e di tutte le volte che Alessandro Orsini l'ha convocata per cercare di concludere l'iter di questo Regolamento, non è di Vitale che si è impegnato su questo tema, non è di Costa che ha fatto la Commissione congiunta.

È di tutta la città perché noi stiamo qua a rappresentare la città!

Abbiamo deciso di rinviare per aspettare l'Assessore, per dare il tempo alla Dirigente di vedere che cosa c'era che poteva non andare e secondo me non va niente di male in quel

maxi Emendamento perché l'abbiamo studiato, Gianni si è studiato le leggi, abbiamo fatto il massimo per poter arrivare a questo risultato.

Avete avuto 4 ore, 3 ore e mezza per vedere qualcosa che poteva non andare e non dite questa cosa che ci sono delle modifiche così invasive rispetto alla versione dello scorso Consiglio, perché parliamo di qualche rigo diverso niente di più, per onestà intellettuale se ve lo siete letto lo dovete ammettere, se ve lo siete letto Assessore questo Regolamento!

Quindi se c'è una decisione politica di non far passare il nuovo Regolamento per la tutela degli animali prendetevi la responsabilità di dirlo, perché state chiudendo una consiliatura nella maniera peggiore da questo punto di vista.

Quindi per rispetto di chi ci ha lavorato e della città io vi chiedo per cortesia di vedere, se non l'avete fatto fino adesso facciamolo insieme in 10 minuti quali sono quei punti di criticità, eventualmente modifichiamoli e approviamoli insieme visto che ci abbiamo fatto 100 Commissioni, nottate di lavoro e sarebbe un bel gesto perché l'approveremmo all'unanimità verso la città. Grazie.

PRESIDENTE Michetti:

Io non so che dire, io prego se l'Assessore vuole ancora intervenire sull'argomento stante comunque... (Intervento f.m.) ha chiesto la parola Enrico Bucci, prego.

BUCCI:

Io condivido pienamente tutte le parole espresse poc'anzi dal Consigliere Marzoli, questo è uno di quei motivi per i quali io nutro - e mi piace farlo - amicizia con persone che ritengo care oltre che brave.

Io devo chiedere scusa ufficialmente all'amico Di Paolo per essere stato forse io il più insistente nell'invitarlo, siccome se ne andava per le lunghe ho detto "Giovà per favore ti prego prenditi le carte e fai tutto quello che devi fare perché noi ti conosciamo, sei la persona tecnicamente più adatta a fare queste cose", quindi cerchiamo di approvare tutto.

Io non voglio contrastare l'Assessore e me ne guarderei bene, però scusi Assessore è preferibile - mi dovete far parlare - Assessore è preferibile stare ancora fino a questa sera.

Allora guardate io sono disponibile fino a domani mattina, è preferibile stare fino a questa sera e licenziamo e il Consiglio Comunale di Chieti licenzia una cosa che io non voglio parlare di cose minime, ma licenzia una cosa che dovrebbe essere già scritta da tanto tempo.

Oppure io penso che questo, scusi Assessore non ce l'ho con lei, ma penso che sarebbe una sconfitta, siccome non avremo più la possibilità, non ci sarà più la possibilità di avere il Consiglio Comunale tranne per quella questione che riguarda l'ex biblioteca provinciale che vi prego di occuparvi sin da ora, perché per me ostano motivi di grande difficoltà di ordine tecnico-urbanistico, non scherzate con le cose serie, quando io dicevo "non invitano il Sindaco" non era una difesa mia nei confronti del Sindaco, era per far comprendere agli altri che poco leggo e poco studiano che l'artefice, uno dei protagonisti doveva essere il Sindaco perché è il Sindaco che poi dovrà procedere ad una serie di varianti, voglio vedere poi come questa variante si svilupperà caro Presidente.

Voglio vedere! Voglio vedere che cosa inventeranno, ecco qual è la forza del Consigliere Bucci di conoscere gli argomenti e di essere scomodo!

Io sono scomodo sia alla Maggioranza che alla Minoranza. Allora io voglio dire per ritornare, chiedo scusa ma volevo raccomandare questo studio in questi giorni perché entro il 28 noi dovremmo fare il Consiglio Comunale, volevo dire che insomma io debbo ringraziare, io ringrazio pure i Presidenti delle Commissioni.

Guardate non c'è stata mai tutta questa attivazione, io non ci faccio parte ma non ho visto mai tutta questa attivazione per una cosa che ora voglio pure io perché ho imparato ad amare gli animali, quindi lo voglio pure io la prego vivamente per favore stiamo mezzora, un'ora se lo possiamo licenziare facciamo una cosa bella per la città. Grazie.

PRESIDENTE Michetti:

Grazie. Marco Di Paolo, prego.

DI PAOLO Marco:

Grazie Presidente. Durante il Consiglio Comunale ho riflettuto parecchio sulla mia vita politica in questi anni... (Intervento f.m.) non vorrei battere l'ulteriore record di essere l'ultimo a parlare, ci sta l'altro Di Paolo.

Il sottoscritto che ha promosso il Regolamento contro i botti e petardi aveva anche quella finalità, non solo quella a protezione dell'essere umano ma soprattutto anche quella degli animali.

Il suddetto Regolamento ha avuto due riconoscimenti nazionali uno dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Comune d'Italia, e l'altro della Federazione Cinofili che ha sede a Milano.

L'altra mia iniziativa fatta nel 2013 quella di istituire uno sportello per i diritti degli animali, che cosa prevedeva?

Prevedeva che si concertasse con i vari ambulatori veterinari e con una organizzazione concertata anche con le varie associazioni volontarie che si occupano, appunto, di queste cose, non solo ma io ho partecipato anche alla Commissione non avendo il riconoscimento, non essendo accreditato e non avendo nemmeno i gettoni di presenza ma avevo l'interesse che si fosse messo anche quello dei botti e petardi alla modifica dello stesso Regolamento.

Ma non solo ho promosso questo e mi sono impegnato per fare queste cose, ma il sottoscritto da solo ha fatto ogni plesso scolastico a sue spese, si è fatto il volantino per incentivare e per mettere al riparo i nostri bambini si è fatto ogni plesso scolastico con il suo volantino.

Ci ho speso 4 giorni di tempo e l'ho fatto da solo, non l'ho neanche detto al giornale per non fare vetrina.

Quindi a questo punto a me non interessa chi ci va a fare la solita vetrinetta per fare questa cosa, a me interessa che questo Regolamento con le opportune modifiche venga attuato.

Il sottoscritto qua è il proponente quindi qualsiasi persona volesse fare qualche comunicato deve scrivere "Marco Di Paolo è stato uno dei promotori per... ed è anche presente", sennò lo farò per me stesso. Grazie.

PRESIDENTE Michetti:

Giovanni Di Paolo e quindi poi...

DI PAOLO Gianni:

Mozione d'ordine perché rimanga traccia nel registrato. Proprio per finire questa consiliatura e questo Consiglio Comunale in questa maniera il Regolamento per la tutela degli animali era al punto 3 dell'O.d.G., alle 10:02 il sottoscritto ha chiesto alla Presidenza del Consiglio la sospensione affinché si facesse una riunione dei Capigruppo estesa ai Presidenti delle Commissioni IV e VI e alla presenza del Segretario proprio per condividere il maxi Emendamento.

Quindi non accetto da nessuno, politico, funzionario o dirigente le falsità caro Assessore. Probabilmente lei era distratto e non c'era, chi gliel'ha riferito gliel'ha riferito male, tutto quello che sto dicendo adesso così come quello che ho detto prima al microfono è derubricabile, è deregistrabile.

Poi in quanto al fatto che la Dott.ssa Falcone o la Dott.ssa Di Monte o qualcun altro debba vedere il maxi Emendamento a parte il fatto che sarebbe opportuno che fossero presenti in Commissione, ma se non ci sono stati per motivi oggettivamente plausibili non lo so, hanno avuto tutto il tempo grazie alla cortesia che ho usato di posticipare questo punto all'O.d.G. per fare delle osservazioni, per condividere, per bloccare i lavori del Consiglio Comunale e fare questa richiesta di condivisione politica.

Non mi sembra che la condivisione non sia politica perché io non vedo Capigruppo dell'Opposizione, della Maggioranza che siano in disaccordo con il maxi Emendamento, tant'è che mi hanno dato formalmente per iscritto nel verbale di Commissione che pretendo dal Segretario sia presente la prossima volta prima di portare gli atti in aula, questo compito gravoso.

È una cosa pretestuosa, noi siamo andati avanti con il vecchio Regolamento ci possiamo andare anche dopodomani non c'è problema, è una cosa pretestuosa e questo mi dà molto fastidio. Grazie.

A questo punto esce Gianni Di Paolo. I presenti sono 20.

PRESIDENTE Michetti:

Adesso lei chiede di intervenire ma non c'è un dibattito, chiedevo a Gabriele Salvatore il motivo... (Intervento f.m.) non mi pare che l'Assessore abbia avuto un ripensamento rispetto... a meno che lui non voglia ancora intervenire! (*sovrapposizione di voci*) ma che dobbiamo votare? (Intervento f.m.) telegraficamente per che cosa? (Intervento f.m.) allora?

SALVATORE:

Voglio solo dire una cosa all'Assessore richiamandomi a quello che ha detto poco fa il Consigliere Di Paolo.

Io quando fu del Vicesindaco Di Paolo che aveva la delega al cimitero, l'altro Di Paolo, il candidato Sindaco, quando proponemmo tutti quanti di modificare il Regolamento sai Assessore cosa ci disse? "ma il Dirigente non vuole" ma come il Dirigente non vuole?

Ma da Di Paolo me lo sarei aspettato perché non ha la competenza che ha lei che è avvocato, lei mi meraviglia! Io non volevo fare questo intervento ma per come si sono messe le cose e lei non era in grado di valutare, caro Assessore Viola!

Con tutta la stima e l'amicizia ma veramente sono esterrefatto da questo comportamento.

PRESIDENTE Michetti:

Lo sta facendo quindi non posso concederle altro tempo.

SALVATORE:

Quello che dovevo dire l'ho detto. Grazie.

PRESIDENTE Michetti:

Mi chiedeva l'Assessore se poteva intervenire sull'argomento il Dirigente, la Dott.ssa Falcone se vogliamo... (Intervento f.m.) l'unica cosa che io come Presidente posso proporre se ce la facciamo ovviamente una sospensione di almeno un paio di ore, perché non credo che... (Intervento f.m.) la sospensione l'abbiamo concessa, come non l'abbiamo concessa?

Non è pretestuosa, nessuno sta facendo la cortesia è una Delibera che deve essere portata in Consiglio Comunale e deve essere approvata... (Intervento f.m.) la sospensione a questo punto io la propongo... (Intervento f.m.) quindi Assessore mi diceva? (Intervento f.m.) io posso concedere la parola alla Dirigente se però è finalizzata a concludere in maniera costruttiva... (Intervento f.m.) per Mozione d'ordine però finiamola, velocemente.

BUCCI:

Presidente guardate se c'è la possibilità...

PRESIDENTE Michetti:

E' quello che sto chiedendo!

BUCCI:

Non parlo più. Va bene.

PRESIDENTE Michetti:

E' quello che sto chiedendo, credo che sia costruttiva la mia proposta di una sospensione per poter analizzare bene questo argomento, altrimenti se l'Assessore ritiene di dover confermare la sua denuncia lo conferma e finisce qui.

DOTT.SSA FALCONE:

Posso spiegare sotto il profilo formale?

segue n. 806

BUCCI:

Presidente l'Assessore ha già dichiarato che ritira l'argomento, siccome ci sono stati degli interventi e da questi interventi è venuto fuori che... (Intervento f.m.) l'Assessore con i Dirigenti possano dare invece un contributo tra un'ora, due ore, tre ore di modo che il Consiglio Comunale l'approva...

PRESIDENTE Michetti:

E' quello che sto dicendo... (*sovrapposizione di voci*) a me chiede di intervenire il Dirigente, se siamo d'accordo concedo la parola al Dirigente, se siamo d'accordo tutti! Non c'è un esito a questa richiesta... (*sovrapposizione di voci*) prego Di Paolo.

DI PAOLO Marco:

Presidente per Mozione d'ordine, è opportuno far parlare la Dirigente soprattutto per tranquillizzare che il Regolamento per i diritti degli animali già esiste ed è conforme a quello europeo, noi stiamo parlando solo delle modifiche.

A questo punto a me interesserebbe far parlare la Dirigente per chiarire questo fatto perché non vada fuori il fatto che noi non abbiamo questo Regolamento, il Regolamento è un Regolamento europeo ed esiste.

Stiamo solo migliorando il Regolamento che già esiste.

PRESIDENTE Michetti:

Va bene... (Intervento f.m.) va bene!

DI PAOLO Marco:

Io sto qua per votarlo! Ma non facciamo andare in giro che non esiste, esiste!

La modifica stiamo facendo! Stiamo facendo solo la modifica!

PRESIDENTE Michetti:

Allora vogliamo... (Intervento f.m.)

DI PAOLO Marco:

No, no, no quello che va in giro, è la verità! C'è già il Regolamento ed è conforme a quello europeo!

PRESIDENTE Michetti:

Adesso stiamo esagerando!

DI PAOLO Marco:

Io sto qua per votarlo l'Emendamento, ero presente ecco perché posso parlare!

PRESIDENTE Michetti:

Per favore! Prego Dottoressa Falcone.

DOTT.SSA FALCONE:

Per dire questo, allora per esperienza personale confermo quanto è stato detto e cioè che le modifiche al vigente Regolamento comunale è stato trattato molto durante quest'ultimo anno di legislatura da parte delle Commissioni congiunte.

Quindi devo dire che c'è stata tanta attenzione da parte di tutti i componenti delle Commissioni consiliari a che il Comune di Chieti si dotasse di un Regolamento quanto più possibile moderno ed aggiornato con le leggi vigenti, al fine di connotare la città come una città civile e una città altamente orientata rispetto al discorso della tutela degli animali, dei diritti degli animali.

Quindi confermo il grande lavoro che c'è stato, tant'è vero che in data 2 aprile è stata convocata la Commissione dopo l'ultimo passaggio in Commissione consiliare del documento definitivo nel quale si approvavano le modifiche al Regolamento vigente.

In quell'occasione fu portato, appunto, in Commissione dei Capigruppo e quindi all'attenzione del Consiglio Comunale il Regolamento vigente con sottolineate quelle che erano state le integrazioni apportate dal lavoro delle Commissioni consiliari.

Adesso qua vedo che in data 30.03 questo Regolamento è stato ritirato perché conteneva degli errori, oggi quindi in data 8 aprile è stato riproposto un nuovo testo, nel nuovo testo devo dire formalmente l'ho letto ci sono alcune modifiche rispetto alle modifiche già passate in Commissione consiliare.

Però da un punto di vista formale il nuovo testo costituisce a tutti gli effetti un nuovo testo complessivo e non sono evidenziate quali sono le parti che vanno in modifica al vigente Regolamento consiliare.

A questo punto per un motivo di lavori, cioè l'approvazione non essendo passato in Commissione consiliare per le approvazioni preventive delle varie modifiche... (Intervento f.m.) esatto, siccome c'è una delega per correttezza io l'ho riguardato però alcuni articoli sono stati magari nella sostanza rimessi uguali però modificati grammaticalmente, anche con un uso lessicale diverso che può avere anche una validità dal punto di vista di uno specifico pronunciamento da parte del Consiglio.

Quindi può andare avanti questo Regolamento ma dovrebbe essere riesaminato dal Consiglio articolo per articolo rispetto al vigente, perché tutto sommato si tratta di un testo completamente rivisto anche grammaticalmente.

(Intervento f.m.) esatto! Ci sono alcune modifiche che non si riescono ad evidenziare come un maxi Emendamento, quindi può essere un maxi Emendamento rispetto al presentato ma deve essere rivisto, non è passato.

Io dico solo questo da un punto di vista formale il nuovo testo allegato non ha la specificazione delle parti che sono in modifica al precedente Regolamento.

(Intervento f.m.) ok, è rimesso al Consiglio. Solo questo.

PRESIDENTE Michetti:

Allora l'Assessore mi sta dicendo di chiedere una sospensione di 10 minuti realisticamente, quindi alle... (Intervento f.m.) anche io sono senza mangiare, resistete.

(Intervento f.m.) io ho fatto una proposta!

DI PAOLO Marco:

Va bene Presidente, ma non conosco la finalità. La finalità è quella, che a me interessa, che si vota? (Intervento f.m.) perfetto, allora ci sto.

PRESIDENTE Michetti:

La finalità è sempre quella di trovare un accordo. C'è un dibattito sul tempo, 20 minuti è sufficiente per mangiare un panino. Ci vediamo alle 16:36 in aula.

Sono le ore 16.14

S O S P E N S I O N E

Alle ore 16.45 all'appello nominale effettuato dal Segretario Generale risultano presenti 14 consiglieri e cioè: Bucci, Cavallo, Costantini, Di Iorio, Di Paolo M., Di Salvatore, Donatelli, Marino M., Marzoli, Michetti, Orsini, Rispoli, Salvatore e Vitale.

Sono presenti, altresì, gli assessori De Matteo e Viola.

PRESIDENTE Michetti:

Con 14 presenze riprendiamo subito il Consiglio Comunale. Mi pare sia stato trovato un accordo per perfezionare al meglio la Delibera.

Quindi do la parola a Marzoli che ha seguito questa vicenda, prego.

A questo punto rientrano Di Biase e Di Renzo. I presenti sono 16.

MARZOLI:

Grazie Presidente. Grazie alla disponibilità di voi che siete rimasti, siete tornati e degli Assessori e funzionari che hanno permesso di chiudere nel migliore dei modi se lo voteremo questo Regolamento.

Di fatto dovrebbe essere Gianni a rappresentare però mi dispiace che non ci sia, il lavoro è stato sulla bozza dell'ultima versione che era stata portata in Consiglio Comunale e poi ritirata.

Le piccole modifiche che sono state fatte e che ha controllato anche la Dirigente vanno a specificare ancora meglio quelle che erano le idee che avevamo espresso in Commissione, cioè una maggiore attenzione sulla tutela e la cura degli animali, attenzione ai maltrattamenti, una maggiore cura sia da parte delle Amministrazioni, sia da parte dei privati sulle colonie feline, una maggiore attenzione o meglio una specificazione dei controlli che si fanno per i circhi che attendano sul territorio comunale.

Ancora. È stata inserita una norma che era prevista nel Regolamento sui botti e petardi che era stata curata da Marco Di Paolo, e rispetto all'ultima versione che era stata portata in Consiglio oggi cioè ad un Emendamento unico con cui abbiamo modificato l'ultima versione.

segue n. 806

Comunque la Dirigente ne ha preso atto e rimane agli atti, lo dico anche per la Segreteria generale, cioè il Regolamento di fatto è quello così come modificato nel maxi Emendamento ad eccezione di un'ulteriore modifica che abbiamo visto poco fa che è una minima cosa, riguarda l'Art. 29 comma 4 quando si fa riferimento "area privata" aggiungiamo la frase "ad uso pubblico" nel senso che i padroni che portano i cani, perché c'è una maggiore attenzione anche alla pulizia delle aree in caso in cui l'animale sporchi un'area pubblica, l'abbiamo messo anche nelle aree private, però specificiamo ad uso pubblico in modo che non ci sia l'obbligo di portare paletta e secchiello sul terreno di propria proprietà.

A questo Regolamento, Presidente aggiungo nell'esposizione così chiudiamo, avevo presentato anche 4 O.d.G. che dirò in due parole tutti insieme come esposizione.

PRESIDENTE Michetti:

Nell'ambito della discussione generale lei produce questi O.d.G., giusto? Quindi li illustra.

MARZOLI:

Esatto, li illustro in due parole. Si tratta di 4 O.d.G. che dicono uno per quanto riguarda la pulizia da parte dei proprietari è importante che ci sia attenzione anche per le periferie, perché a tutti dicono del centro storico i cani sporcano e i padroni non puliscono, però questo problema in parte esiste anche nelle aree periferiche, nelle aree periferiche magari c'è minore attenzione su questo.

Allora una maggiore attenzione nei controlli e anche nella pulizia da parte dell'Amministrazione è auspicabile, quindi si impegna la Giunta per il futuro in questo senso.

Due, un O.d.G. che riguarda la tutela del canile comunale di Chieti perché gli ultimi eventi atmosferici hanno dimostrato che quella struttura è a rischio e la sicurezza è a rischio non solamente per gli animali ma anche per i volontari che, con grande abnegazione e passione, si trovano ogni giorno a curare gli animali lì.

Quindi interventi di controllo e manutenzione per evitare che eventuali eventi atmosferici pesanti possano mettere a rischio la vita delle persone e degli animali.

Ancora, per quanto riguarda l'attendimento dei circhi questo Regolamento entrerà in vigore...

PRESIDENTE Michetti:

Per favore, siamo in pochi ma ci facciamo rispettare anche adesso. Per favore!

MARZOLI:

Entrerà in vigore in futuro. Ovviamente per quei circhi che hanno già ricevuto i permessi e hanno programmato di attendere sulla città di Chieti con questo O.d.G. chiediamo un controllo da parte dell'Amministrazione Comunale affinché vengano rispettate le norme di legge previste per la tutela degli animali.

segue n. 806

L'ultimo O.d.G. Presidente... sui circhi e va bene e l'ho illustrato, il terzo nelle aree periferiche l'ho illustrato... (Intervento f.m.) per il canile comunale Bonincontro di Chieti, l'ultima cosa che mi ero dimenticato chiedo scusa per la stanchezza, attualmente esiste un'area di sgambamento che purtroppo è poco mantenuta e i padroni degli animali che vanno lì ogni tanto cercano loro di fare manutenzione, però ci stanno le siringhe a volte, i vetri rotti.

È chiaro che la manutenzione si cerca di farla però ci sono dei piccoli interventi come alzare la rete perché alcuni cani saltano, allora noi chiediamo una maggiore manutenzione per quell'area, un maggior controllo e la possibilità di realizzare ovviamente individuando delle aree apposite sul territorio comunale altre 3 aree in futuro per lo sgambamento dei cani. Quindi questi sono gli O.d.G. di indirizzo alla futura Amministrazione.

PRESIDENTE Michetti:

Grazie.

MARZOLI:

Grazie a voi.

PRESIDENTE Michetti:

Apriamo la discussione generale, Marco Di Paolo.

DI PAOLO Marco:

Grazie Presidente. Io voglio congratularmi innanzitutto con il Consigliere Alessandro Marzoli e già a mò di dichiarazione di voto posso dirti e garantirti il mio voto anche per i tuoi O.d.G.

Ringrazio inoltre anche l'altro Consigliere Comunale che si è promosso per fare questo maxi Emendamento che io ho condiviso e partecipato attivamente al Consigliere Di Paolo Giovanni.

Con questo mi ha ricordato ulteriormente di quella proposta che ho fatto io perché adesso è ancora più necessaria, secondo me, organizzarci con uno sportello per la tutela degli animali organizzato completamente dal Comune proprio perché c'è veramente la necessità di poterlo predisporre. Grazie.

PRESIDENTE Michetti:

Grazie Di Paolo. Enrico Bucci, prego.

BUCCI:

Volevo brevemente ringraziare Marzoli e questo deve servire a tutti per comprendere che non ci può essere differenza così inutile tra Maggioranza e Minoranza.

Ci può essere una differenza dialettica però questa giornata che praticamente conclude tutta la sequenza delle sedute di Consiglio Comunale, forse ne faremo un'altra l'ultima,

segue n. 806

sono contento che con un valore simbolico, che si concluda con una relazione fatta da un bravo Consigliere della Minoranza.

Veramente io ringrazio Marzoli per l'impegno che lui ha messo in questi 5 anni di consiliatura, ma io conoscevo già il valore e la serietà della persona quindi io sono lieto che la Maggioranza abbia consentito di esprimere un omaggio a voi e in particolar modo, se mi consenti caro Marzoli, a Gianni Di Paolo che non è presente il ringraziamento mio personale per quello che avete fatto.

Piuttosto dobbiamo impegnarci affinché questa interlocuzione tra Maggioranza e Minoranza possa essere sempre più serrata e produttiva per la città.

Noi voteremo il Regolamento. Grazie.

PRESIDENTE Michetti:

Grazie Capogruppo Bucci. Non vedo altre prenotazioni sulla discussione generale quindi adesso votiamo il maxi Emendamento.

Non so se vogliamo votare prima gli O.d.G. credo che sia opportuno.

Votiamo prima gli O.d.G. così come numerati... (Intervento f.m.) Prego.

BUCCI:

Presidente se siamo tutti quanti d'accordo potremmo fare un'unica votazione degli O.d.G.

PRESIDENTE Michetti:

No, allora prima l'Emendamento e poi la Delibera emendata con gli O.d.G.

L'Emendamento è uno, è un maxi Emendamento, la Delibera come emendata e contestualmente gli O.d.G.

Votiamo intanto il maxi Emendamento quindi richiamo i Consiglieri alla votazione in aula.

Il Presidente, quindi, pone a votazione elettronica il maxi emendamento (nuovo regolamento) e all'esito del voto lo dichiara approvato avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

presenti 15 (esce Di Renzo)

votanti 15

favorevoli 15 (Bucci,Cavallo,Costantini,Di Biase,Di Iorio,Di Paolo M.,Di Salvatore,Donatelli,Marino M.,Marzoli,Michetti,Orsini, Rispoli,Salvatore e Vitale)

Subito dopo il Presidente pone a votazione elettronica unica la delibera emendata e i 4 o.d.g. presentati dal cons. Marzoli e che di seguito si riportano:

segue n. 806

«»»»»

O.d.g. n. 1**Oggetto: Realizzazione aree di sgambamento.**

Il sottoscritto consigliere comunale, appartenente al gruppo PD,

Premesso che:

- nella città di Chieti esiste un'unica area di sgambamento per cani;
- che già in passato sono state approvate richieste per la realizzazione di nuove aree;

Considerato che

esiste un'altra richiesta di spazi pubblici destinati allo sgambamento dei cani a Chieti

Impegna**Sindaco e Giunta**

a realizzare nel prossimo futuro tre nuove aree verdi di sgambamento in diversi luoghi della città.

«»»»»

«»»»»

O.d.g. n. 2**Oggetto: Tutela canile comunale di Chieti.**

Il sottoscritto consigliere comunale, appartenente al gruppo PD,

Premesso che:

- il canile comunale di Chieti "Bonincontro" è luogo di cura e attenzione per tanti animali;
- nel canile comunale sono impegnati quotidianamente volontari che dedicano tempo e passione alla cura degli animali;

Considerato che

eventi atmosferici di grande intensità hanno messo più volte a rischio la sicurezza degli animali e volontari presenti nel canile;

Impegna**Sindaco e Giunta**

ad attivare tutte le prevenzioni, opere e manutenzioni necessarie a garantire la sicurezza all'interno del canile comunale "Bonincontro" di Chieti.

«»»»»»

«»»»»

O.d.g. n. 3**Oggetto: pulizia e cura periferie con alta presenza di animali d'affezione.**

Il sottoscritto consigliere comunale, appartenente al gruppo PD,

Premesso che:

- la pulizia di luoghi pubblici in caso di defecazione è demandata ai padroni degli animali d'affezione;
- molti cittadini lamentano la mancata pulizia dei marciapiedi in aree periferiche della città;

Considerato che la cura e la pulizia della città rappresentano una priorità nelle aree periferiche della città;

Impegna**Sindaco e Giunta a**

- controllare il rispetto del regolamento per la tutela degli animali anche nelle aree periferiche della città;
- prevedere periodiche pulizie dei marciapiedi e aree pedonali nei quartieri in cui è segnalata un'alta presenza di animali d'affezione.

«»»»»

segue n. 806

“””””

O.d.g. n. 4**Oggetto: controlli sui circhi che attendano in questi mesi sul territorio comunale di Chieti.**

Il sottoscritto consigliere comunale, appartenente al gruppo PD,

Premesso che :

- la tutela degli animali è obiettivo che va perseguito attraverso attenzione e controlli;
- il nuovo regolamento per la tutela degli animali troverà applicazione nei prossimi mesi;

Considerato che esistono richieste di attendamento per le prossime settimane nel territorio del Comune di Chieti;

Impegna Sindaco e Giunta a

effettuare controlli e sopralluoghi per verificare il rispetto delle norme di legge e delle previsioni Cites al fine di garantire a tutela dei diritti degli animali nei circhi che attendono sul territorio del Comune di Chieti.

“””””

Eseguita la votazione il Presidente dichiara approvati la delibera emendata e gli odg del cons. Marzoli avendo accertato e proclamato il seguente esito:**presenti 15****votanti 15****favorevoli 15 (Bucci,Cavallo,Costantini,Di Biase,Di Iorio,Di Paolo M.,Di Salvatore,Donatelli,Marino M.,Marzoli,Michetti,Orsini, Rispoli,Salvatore e Vitale)**

Pertanto, la delibera ed il regolamento approvati sono i seguenti:**IL CONSIGLIO COMUNALE****Premesso:**

- che con delibera di C.C. n.235 del 22 maggio 2006 è stato approvato il "Regolamento per la tutela degli animali", ai sensi delle normative nazionali e della Legge Regionale n. 86/1999;

- che la Regione Abruzzo, ed ha emanato la legge n. 47 del 18.12.2013, avente ad oggetto: "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione animali di affezione", dettando nuove disposizioni, in ordine alle competenze in capo ai Comuni, al regime sanzionatorio ecc. e abrogando la Legge regionale n.86/1999;

- che, pertanto, in recepimento della attuale normativa regionale n.47/2013, si è reso necessario apportare delle modifiche e/o integrazioni al vigente Regolamento per la Tutela degli animali, approvato con delibera di C.C. n. 235 del 22.05.2006;

segue n. 806

- che, quindi, sono state proposte modifiche e/o integrazioni, dalla Commissione Consiliare competente, ai seguenti articoli del vigente Regolamento per la Tutela degli animali:

- art.1 profili istituzionali:** modificato (vedi testo allegato);
- art.2 Valori etici e culturali:** modificato (vedi testo allegato);
- art.4 Tutela degli animali:** modificato (vedi testo allegato) ;
- art.5 Definizioni:** modificato (vedi testo allegato);
- art.8 Detenzioni animali:** modificato (vedi testo allegato);
- art.9 Maltrattamento animali:** modificato (vedi testo allegato);
- art.11 Abbandono degli animali:** modificato (vedi testo allegato);
- art.12 Avvelenamento animali:** modificato (vedi testo allegato);
- art.16 Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio:** modificato (vedi testo allegato);
- art.17 Esercizi commerciali:** modificato (vedi testo allegato);
- art.23 Divieto di detenzione a catena:** modificato (vedi testo allegato);
- art.25 Condotta dei cani:** modificato (vedi testo allegato);
- art.27 Aree e percorsi destinati ai cani:** modificato (vedi testo allegato);
- art.29 Obbligo di raccolta degli escrementi:** modificato (vedi testo allegato);
- art.30 Gatti – definizione:** modificato (vedi testo allegato);
- art.32 Compiti dell’Azienda:** modificato (vedi testo allegato);
- art.33 Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e:** modificato (vedi testo allegato);
- art.34 Colonie feline:** modificato (vedi testo allegato);
- art.35 Alimentazione dei gatti:** modificato (vedi testo allegato);
- Art.35 bis a 35 ter – Cantieri:** aggiunti perché non erano contenuti nel Regolamento per la Tutela degli animali approvato con delibera di C.C. 235/2006;
- art.41 “Attendamento circhi e mostre itineranti”:** modificato (vedi testo allegato);
- art.42 “Sanzioni”:** modificato (vedi testo allegato);
- art.43: “Vigilanza”:** modificato (vedi testo allegato);
- art.44 “Incompatibilità ed abrogazione norme”:** modificato (vedi testo allegato);
- art.45 “ Norme transitorie”:** aggiunto (vedi testo allegato)

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione della proposta del nuovo Regolamento per la Tutela degli animali, contenente le modifiche e/o integrazioni al vigente Regolamento, approvato con delibera di C.C. n.235 del 22 maggio 2006;

Viste:

1. Legge regionale n.47 del 18.12.2013;

2. Legge n.281 del 14 agosto 1991;

Visto il TUELL n.267/2000;

Visti i verbali delle Commissioni consiliari VI e IV, agli atti d’ufficio;

Visto il parere espresso, ai sensi dell’art.49, c.1 del D.lgs. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa dal Dirigente dell’ VIII Settore, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti gli esiti delle votazioni;

segue n. 806**DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, l'allegato testo del regolamento comunale per la tutela degli animali, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto da n.45 articoli, che modifica e/o integra il testo già vigente di cui alla delibera di C.C. n.235 del 22.05.2006, come indicato puntualmente in premessa;
- 2) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale per i consequenziali adempimenti;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto – ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.lgs. 267/2000 – il parere in ordine alla regolarità contabile.

Alle ore 17.00 il Presidente scioglie la seduta

806

COMUNE DI CHIETI

VIII Settore – Servizio Sanità

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.


OGGETTO: regolamento per la tutela degli animali. Modifica e/o integrazioni. Approvazione.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, C.1 DEL D.LGS.N. 267/2000

La Dott.ssa Angela Assunta Falcone, nella sua qualità di Dirigente del VIII Settore, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sulla proposta di delibera in oggetto.

Chieti lì 10.02.2015

Il Dirigente del VIII Settore
Dott.ssa Angela Assunta Falcone



COMUNE DI CHIETI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

MODIFICA e/o INTEGRAZIONI

In recepimento delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di benessere animale, controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione.

Profili Istituzionali

c.1 Il Comune di Chieti, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle norme comunitarie, nazionali e regionali promuove il rispetto, la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quali elementi fondamentali e indispensabili dell'ambiente.

c.2 Il Comune di Chieti riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.

c.3 La città di Chieti individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.

c.4 Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali previste.

c.5 Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

c.6 Il Comune di Chieti si riserva di stipulare, modificare o annullare protocolli d'intesa con altri Enti o Istituzioni al fine di garantire il benessere degli animali e la tutela della sanità pubblica cittadina.

c.7 Il Comune di Chieti istituisce l'Ufficio Diritti e Tutela degli Animali e delega allo stesso ogni competenza in ambito di tutela degli animali sul territorio comunale, incluse le attività di formazione ed informazione della cittadinanza.

c. 8 Il Comune inoltre :

- a) identifica sul territorio comunale tutti i possessori di cani ai fini dell'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina;
- b) richiede l'intervento del Servizio Veterinario della ASL per la cattura dei cani vaganti presenti o rinvenuti sul territorio;
- c) individua le strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile rifugio sul proprio territorio, provvedendo al risanamento del canile comunale eventualmente già esistente o mediante la costruzione di nuovo canile rifugio, in forma singola o associata con altri comuni, con la Provincia o con le Comunità Montane oppure stipulando convenzioni con proprietari di asili per cani situati nel territorio della Provincia o provincia contigua, se più vicini;
- d) collabora con la Regione, la ASL, con l'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari e con i Medici Veterinari Liberi Professionisti riconosciuti nei progetti finalizzati alla sterilizzazione, al controllo delle zoonosi ed all'incremento delle iscrizioni all'anagrafe dei cani e/o gatti di proprietà;
- e) identifica, d'intesa con il Servizio Veterinario della Asl, le colonie feline autorizzandone la gestione a privati cittadini o Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta;
- f) può affidare la gestione del Canile rifugio comunale a terzi mediante convenzione;
- g) provvede allo smaltimento delle spoglie di cani e gatti di sua proprietà deceduti nelle strutture di ricovero e dei cani e gatti randagi rinvenuti morti sul territorio comunale;
- h) effettua attività di vigilanza sul rispetto delle norme vigenti attraverso il Corpo di Polizia Municipale;
- i) istituisce, congiuntamente ai Servizi Veterinari della Asl, percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di un attestato di partecipazione denominato "patentino";
- j) a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio e su indicazione dei Servizi Veterinari della Asl , decide quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Il Sindaco, quale legale rappresentante del Canile Rifugio comunale, è tenuto a chiedere l'iscrizione del Canile nell'Albo Regionale delle strutture di ricovero.

Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Canile Rifugio, assicura l'assistenza veterinaria per il tramite di un Medico Veterinario Libero Professionista riconosciuto iscritto all'Ordine, al quale viene affidata la responsabilità sanitaria della struttura stessa.

Art. 2 - Valori etici e culturali

c.1 Il Comune di Chieti, in base all'art.2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

c.2 Il Comune di Chieti opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo della popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi attraverso campagne informative sugli obiettivi e sulle modalità di attuazione delle norme vigenti, avvalendosi anche della collaborazione dei Servizi Veterinari della ASL, degli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari, delle Associazioni Protezionistiche, dei Medici Veterinari liberi professionisti riconosciuti, della Università.

c.3 Il Comune di Chieti valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

c.1 Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt.823 e 826 del Codice Civile e dell'art. 3 del DPR 31.3.1979, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

c.2 In particolare, in applicazione della Legge 11.2.1992, n. 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

c.3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall' elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

c.4. Al Sindaco spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali

c.1. Il Comune è responsabile di tutti i cani e gatti vaganti senza proprietario presenti o comunque, rinvenuti nel territorio di propria competenza.

Il Comune, in base alle norme vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di

crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

c.2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali.

c.3. Il Comune promuove l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale e la Legge 413/1993.

TITOLO II

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni

c.1. La definizione generica di animale, quando non espressamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991, n. 281 e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

c.2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi, comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992, n.157.

Per animale d'affezione si intende un animale domestico e non che stabilmente od occasionalmente convive con l'uomo, mantenuto per compagnia e che può svolgere attività utili all'uomo, con esclusione degli animali impiegati nelle produzioni zootecniche o appartenenti alle specie di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione.

Per animale randagio si intende un animale appartenente alle specie considerate d'affezione che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo.

Art. 6 – Ambito di applicazioni

c.1 Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale di Chieti.

Art. 7 – Esclusioni

c.1 Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- o alle attività di studio e sperimentazione;
- o alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della pratica venatoria e della pesca;
- o alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- o alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

806

Art. 8 – Detenzione animali

c.1 Chi detiene a qualsiasi titolo un animale è tenuto a denunciarne immediatamente il possesso alla Anagrafe Canina Regionale e a identificarlo per mezzo di apposizione di microchip.

c.2 Il proprietario o il detentore, a qualsiasi titolo, dell'animale è tenuto a iscriverlo alla Anagrafe Regionale, previa applicazione del microchip, entro i 2 (due) mesi di età, e comunque se di età inferiore ai due mesi, se deve essere allontanato dalla madre. In caso di violazione dell'obbligo di iscrizione del cane all'anagrafe, oltre alle sanzioni di cui al comma 2 dell'art.5 della L. 281/1991, il Sindaco, a cui il verbale di accertamento dell'infrazione è trasmesso dagli organi di vigilanza, entro 5 giorni dalla contestazione del fatto all'interessato, dispone l'iscrizione d'ufficio. I possessori di cani identificati mediante tatuaggio sono tenuti a far applicare il microchip dal Servizio Veterinario ASL, o struttura da esso delegata, come da vigente normativa nazionale e regionale.

c.3 I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo del cane, debbono segnalare al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione o lo smarrimento o la morte dell'animale. La segnalazione, in caso di smarrimento, deve avvenire per iscritto entro 5 giorni dall'evento. Nel caso di scomparsa, dal luogo in cui è custodito, di un cane di indole aggressiva, la segnalazione va effettuata immediatamente con qualunque mezzo. In caso di morte o in caso di mutamento della titolarità della proprietà o della detenzione, la segnalazione deve avvenire per iscritto entro e non oltre il 15° giorno dall'evento.

c.4 Ai proprietari o i detentori a qualsiasi titolo è fatto divieto di cedere o vendere cani e gatti non identificati e registrati, nonché cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari, certificati da un medico veterinario della ASL o libero professionista riconosciuto.

c.5 Chi detiene, a qualsiasi titolo, un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

c.6 Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

c.7 I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, nonché assicurare all'animale le adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto del suo bisogno fisiologico ed etologico legato all'età, sesso, alla specie ed alla razza.

c.8 A tutti gli animali di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

c.9 E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di idoneo riparo. In particolare, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; potrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

c.10 I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo dovranno assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.

c.11 I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o

Art.9 – Maltrattamento degli animali

- c.1 E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
- c.2 E' vietato tenere animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
- c.3 E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- c.4 E' vietato tenere costantemente animali in terrazze o balconi, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
- c.5 E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti.
- c.6 E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
- c.7 E' vietato utilizzare animali in contrasto alla normativa vigente.
- c.8 Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
- c.9 E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.
- c.10 E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- c.11 E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
- c.12 E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente al trespolo o senza la possibilità di rifugio ove nascondersi dalla vista dell'uomo. Tale rifugio, di dimensioni adeguate, potrà contenere tutti gli animali stabulati nelle gabbie. Per gli animali solitari deve essere prevista una gabbia per ciascun soggetto.
- c.13 E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari antiabbaio che provochino scosse elettriche e di collari a punte o che possono comunque risultare dolorosi o irritanti per gli animali.
- c.14 Al fine di prevenire, sull'intero territorio comunale, i disagi sugli animali domestici e selvatici derivanti dall'uso indiscriminato ed incontrollato di artifici e giocattoli pirotecnici, va tassativamente rispettato il Regolamento per il divieto di utilizzo di petardi e botti di ogni genere approvato con Delibera di C.C. n. 587 del 18 dicembre 2013.
- c.15 Salvo che il fatto non costituisca reato, oltre alle sanzioni previste dall'art.5 della legge 281/1991, nel caso siano accertati maltrattamenti tali da denotare, da parte del proprietario, la noncuranza dei doveri connessi alla custodia e alla cura degli animali, il Sindaco, a cui il relativo verbale di accertamento viene inoltrato senza ritardo dall'organo accertatore, dispone con immediatezza, fatte le eventuali verifiche e sentito l'interessato che ne abbia fatta richiesta, l'affidamento in via cautelare dell'animale alle idonee strutture di ricovero. Le spese di custodia e delle eventuali cure effettuate all'animale sono a carico del proprietario qualora sia accertata la fondatezza della contestazione. Il provvedimento viene revocato e l'animale viene restituito, qualora si riveli l'infondatezza della contestazione o qualora vengano comunque date assicurazioni di buon trattamento, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 10 – Cattura, commercio e detenzione di fauna selvatica.

c.1 Nel territorio del Comune di Chieti è vietato molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica.

c.2 A causa della loro progressiva rarefazione, su tutto il territorio comunale sono sottoposte a speciale tutela tutte le specie di rettili ed anfibi e i relativi microhabitat. Sono quindi zone protette le aree umide riproduttive degli anfibi, in tutte le forme e le tipologie. Qualsiasi prelievo, operato da soggetti preventivamente autorizzati dalla norma vigente, deve essere comunicato preventivamente all'Ufficio per la Tutela degli Animali.

c.3 Parimenti, la pulizia di fontane pubbliche, di corsi d'acqua, degli alvei di laghetti artificiali o naturali, con potenziale presenza di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi dovrà essere preventivamente comunicata all'Ufficio Tutela degli Animali.

Art.11 – Abbandono degli animali

c.1 E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

c. 2 Sono considerati abbandonati i cani diventati abitualmente vaganti. I cani vaganti senza controllo vengono catturati dal Servizio Veterinario della ASL, con metodi non lesivi all'animale in collaborazione con il Comune. I cani catturati o ritrovati, regolarmente registrati, vengono restituiti al proprietario o detentore, previo pagamento delle spese di cattura e custodia di cui al tariffario regionale. Tali spese (custodia e mantenimento ed eventuali cure) sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.

c.3 I cani randagi catturati potranno essere rimessi in libertà nei luoghi abituali di stazionamento, su espressa richiesta ed adozione del Comune, a condizione che siano preventivamente sterilizzati ed identificabili anche a distanza, riconosciuti "non "pericolosi" dal Servizio Veterinario ASL, siano affidati in custodia a personale qualificato individuato dal Comune e siano sottoposti a controllo periodico per la verifica delle loro condizioni.

c.4 E'fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

c.5 Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale non può più detenere animali a qualsiasi titolo.

c.6 Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali (cani, gatti e qualsiasi altro animale comunque detenuto) nel caso in cui, per gravi motivi, sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può chiedere al Sindaco l'autorizzazione a consegnare l'animale al rifugio, previo periodo di osservazione presso il canile sanitario. Nella domanda devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione. Il Sindaco si pronuncia entro 30 giorni; in caso di mancata risposta entro il suddetto termine l'istanza si intende accolta

Art. 12 - Avvelenamento animali

c.1 Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e della incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente, su tutto il territorio comunale e' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli

o materiale esplosivo; sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce. Sono consentite le operazioni di derattizzazione e disinfestazione eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali. È onere dell'Amministrazione Municipale verificare che le operazioni di derattizzazione e disinfestazione non rappresentino pericolo per altre specie animali; a tal fine, la stessa può avvalersi della collaborazione e delle segnalazioni dei proprietari di animali d'affezione e di semplici cittadini. È fatto divieto a chiunque di manomettere i dispositivi contenenti le esche finalizzate alla derattizzazione.

c.2 I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione municipale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

c.3 Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

c.4 Il Sindaco, a seguito delle segnalazioni da parte dei veterinari o del laboratorio, dà immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti. Lo stesso, entro 48 ore dall'accertamento della violazione del divieto di utilizzo di esche o materiale tossico o avvelenato, provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato dall'avvelenamento nonché a segnalarlo con apposita cartellonistica, oltre ad intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.

Art.13 – Attraversamento degli animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica

c.1 A tutela dell'incolumità pubblica e per garantire quella degli animali nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli Uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.

c.2 In dette zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento degli animali, indicato con apposita figura stilizzata.

c.3 Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.

c.4 La cartellonistica di cui al comma 2) del presente articolo dovrà essere installata anche nei luoghi dove si verificano gli attraversamenti di cui al comma precedente.

Art.14 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

c.1 È consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Chieti, secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.

c.2 L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso contestuale del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino.

c.3 Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura; è altresì tenuto portare sempre con sé idoneo apparecchio per la raccolta delle eventuali deiezioni.

c.4 Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità, né cani di grossa taglia.

c.5 nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Art. 15 – Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati .

c.1 E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio .

c.2 Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il canile rifugio municipale con onere a carico dei detentori .

Art. 16 – Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

c.1 E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure omaggio a qualsiasi titolo, in qualsiasi manifestazione pubblica, nelle mostre, nelle pubbliche strade, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.

c.2 La norma di cui al punto precedente non si applica alle associazioni animalistiche o ambientaliste (regolarmente iscritte nel registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione

c.3 Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento .

Art. 17- Esercizi Commerciali ed Esposizioni di animali

c.1 Chiunque intenda attivare allevamenti commerciali, negozi di vendita di animali, centri di addestramento, pensioni per animali d'affezione e attività di toelettatura nel territorio comunale di Chieti deve farne preventiva richiesta scritta al Servizio Veterinario della ASL che successivamente trasmette al Sindaco il proprio parere unitamente alla richiesta dell'interessato, al fine del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.

Le strutture sopradescritte devono:

1. possedere locali e/o box lavabili, disinfettabili e dotati di idonea aerazione ed illuminazione, attrezzature idonee per la specifica attività, servizi igienici, idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni e dei rifiuti;
2. essere gestite da personale con formazione professionale qualificata o di comprovata esperienza nel settore degli animali d'affezione;
3. essere munite di un registro di carico e scarico vidimato dal Servizio Veterinario della ASL nel quale devono

- essere annotati identificazione, provenienza e destinazione degli animali commercializzati di tutte le specie;
4. garantire che gli esercenti il commercio di cani provenienti da importazioni o da scambi comunitari debbano introdurre i suddetti animali muniti delle certificazioni sanitarie e regolarmente identificati; gli stessi esercenti sono tenuti ad iscriverli all'anagrafe canina entro e non oltre 24 ore dall'ingresso nella loro struttura; sono altresì obbligati a comunicare il trasferimento o la morte dei cani entro e non oltre sette giorni lavorativi.

c.2 E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 4).

c.3 Gli animali in esposizione, detenuti all' interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.

c.4 L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie di dimensioni idonee alla specie .

c.5 Le attività commerciali ambulanti ed occasionali , inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali , hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono le disposizioni di cui al comma precedente.

c.6 Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4) del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

c.7 non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18(diciotto) .

Art.18 – Pet therapy

c.1 Il Comune di Chieti promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.

c.2 A condurre tali attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.

c.3 La cura e la salute degli umani in queste attività non potranno essere conseguite a danno della salute e dell'integrità degli animali .

c.4 Quanti vogliano avviare o già gestiscono attività di Pet-therapy , dovranno presentare comunicazione all'Ufficio per la Tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.

c.5 Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

c.6 Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA . In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia , danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

c.7 Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi

dai programmi di AAA e di TAA e fatti adottare. Al termine della carriera , agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità per quelli utilizzati ai fini alimentari.

c.8 Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA devono provenire, di preferenza, da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2) .

Art. 19 – Inumazione di animali

c.1 Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia , previo consenso, in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CE n.1069/2009 con autorizzazione del Servizio Veterinario ASL.

c.2 Il Comune di Chieti può concedere anche ai sensi della normativa vigente, appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

Art. 20 – Macellazione di animali

c.1 La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione dell' Autorità Sanitaria Locale, sentito il parere del competente Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria locale .

L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del D. Lgs n. 333 del 1998 .

c.2 La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

c.3 E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni .

Art. 21- Destinazione del cibo per animali

c.1 Le associazioni iscritte all' Albo regionale ed i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali debitamente autorizzate possono rivolgersi alle mense di pubbliche amministrazioni, aziende private ed esercizi commerciali per il prelievo di cibo eccedente, solido, crudo o cotto, che non sia entrato nel circuito distributivo di somministrazione e di generi alimentari non consumati da destinare esclusivamente agli animali ricoverati in dette strutture e nelle colonie feline regolarmente istituite e registrate.

TITOLO IV

CANI

Art. 22 – Attività motoria rapporti sociali

c.1 Chi detiene un cane dovrà provvedere a garantirgli , ogni giorno, l'opportuna attività motoria .

806

c.2 I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

c.3 I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 24) .

c.4 Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalare la presenza con un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso .

Art. 23 – Divieto di detenzione a catena

c.1 Al detentore di animali d'affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

Art. 24 – Dimensione dei recinti

c.1 Per i cani custoditi in recinto, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15 (quindici) ; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento ;ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6 (sei) .

Art. 25 – Condotta dei cani

c.1 I cani di proprietà circolanti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal comune devono essere condotti con guinzaglio di misura non superiore a mt 1,50, e con una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. I soggetti di indole aggressiva devono essere condotti con entrambi i dispositivi, contestualmente. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

c.2 nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva devono comunque essere condotti con guinzaglio e museruola.

c.3 I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola entro i limiti dei luoghi previsti purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati , in modo da non consentire l'uscita sul luogo pubblico; quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati dalle forze dell'ordine, dalle forze armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di Pet-therapy .

c.4 Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, dietro espressa certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari .

Art. 26 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

c. 1 Ai cani accompagnati dal proprietario o da altri detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi.

c.2 E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori .

c.3 E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate o per particolari scopi, come ad esempio le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

c.4 In deroga al Regolamento di Polizia cimiteriale, ai cani condotti con guinzaglio e museruola contestualmente, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, e' consentito l'accesso al cimitero. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari anche per evitare la fecalizzazione .

Art. 27 – Aree e percorsi destinati ai cani

c.1 Nell'ambito del territorio comunale e con specifiche indicazioni dettate da strumenti urbanistici atti alla pianificazione, in giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati allo sgambamento dei cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

c.2 Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

c.3 L'accesso in dette aree è consentita esclusivamente ai cani regolarmente iscritti alla Anagrafe Canina e microcippati.

c.4 E' onere dell'Amministrazione comunale prevedere una adeguata sorveglianza, la manutenzione e la pulizia delle aree e dei percorsi destinati allo sgambamento dei cani. A tale scopo l'Ente municipale può avvalersi della collaborazione dei padroni di animali di affezione, anche riuniti in forma associativa.

Art. 28 – Accesso negli esercizi pubblici

c.1 I cani, accompagnati dal padrone o dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2) del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Chieti, salvo quelli per cui è previsto il divieto dalle norme esistenti.

c.2 I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando contestualmente sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

c.3 Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.

Art. 29 – Obbligo di raccolta degli escrementi.

c.1 I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi.

c.2 I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico e privato, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

c.3 L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area privata, area pubblica, di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) o aperto al pubblico (automezzi, negozi o altro) dell'intero territorio comunale.

c.4 I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, con l'esclusione di animali per la guida dei non vedenti e da essi accompagnati, che si trovano su area privata, ad uso pubblico, e di uso pubblico o aperta al pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi, atto a ripristinare l'igiene del luogo.

c.5 Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

TITOLO V

GATTI

Art. 30 – Definizione dei termini usati nel presente titolo.

c.1 Per "gatto in libertà" si intende un gatto che non ha un proprietario o detentore a qualsiasi titolo.

c.2 Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti in libertà che frequentano abitualmente lo stesso luogo, formato da almeno 5 animali adulti in età fertile e con capacità riproduttiva.

c.3 La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia".

Art. 31 – Proprietà dei gatti liberi

c.1 I gatti che vivono nel territorio comunale appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato e sono sotto la tutela e la responsabilità del Sindaco.

Art. 32 – Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale

c.1 Il Sindaco, su esplicita richiesta di cittadini o associazioni, statuisce formalmente la colonia felina a cui provvederà in seguito anche con l'ausilio di volontari; tutela altresì i gatti in libertà non appartenenti a colonie feline su territorio pubblico.

c.2 L'Azienda Sanitaria Locale, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche o di privati cittadini, attua interventi di controllo delle nascite sulle colonie feline procedendo all'identificazione elettronica e relativa registrazione in anagrafe degli animali componenti la colonia; vigila sulla corretta gestione della colonia; prescrive trattamenti di profilassi e cura che dovessero rendersi necessari. L'Azienda Sanitaria Locale provvede alla tutela sanitaria e alla sterilizzazione dei gatti in libertà formanti colonia reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

c.3 La cattura dei gatti in libertà, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattai/gattaie o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione comunale, con adeguati e appositi strumenti atti alla cattura e con metodi non lesivi per gli animali.

Art. 33 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e

c.1 Il Comune riconosce l'attività dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale: a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.

c.2 Al gattaio/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.

c.3 E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti in libertà nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.)

c.4 L'accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario. Tuttavia, in caso di divieto di accesso, lo stesso non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti in libertà residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i/le gattaie/i sottopongono e demandano all'Ufficio Diritti Animali ed alle Autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.

Art. 34 – Colonie feline

c.1 Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Chieti che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva al facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.

c.2 Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

c.3 Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 35 - Alimentazione dei gatti

c.1 I/le gattai/e potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di

approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

c.2 I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo costantemente alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto, asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi, ad esclusione di quelli per l'acqua.

Art. 35 bis – Cantieri

c.1 I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti in libertà o colonie feline debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine lo Sportello Unico per l'Edilizia e l'Ufficio Diritti e Tutela degli Animali potranno collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

c.2 La nuova collocazione, sia essa temporanea che permanente, di norma, dovrà essere ubicata in una zona adiacente l'insediamento originario e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà essere consentita ai/le gattari/e, od in alternativa a persone incaricate dalla Amministrazione Municipale, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.

c.3 Al termine dei lavori gli animali dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

c.4 La cattura dei gatti per l'allontanamento che si rende inevitabile per la loro tutela in presenza di cantieri edili è garantito dalla competente struttura della ASL in collaborazione con il Comune e con eventuali Associazioni animaliste.

Art. 35 ter – Benessere dei gatti

c.1 E' fatto assoluto divieto custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero rimesse o cantine.

c.2 E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli nel trasportino e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

TITOLO VI

CAVALLI

Art. 36 – Principi dispositivi

c.1 Il cavallo destinato alle corse, all'attività ippica o equestre in genere non è ritenuto un mero strumento di sport ma, in quanto essere vivente, va trattato con rispetto e dignità, deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

c.2 Tutti gli equidi presenti sul territorio comunale devono essere iscritti all'Anagrafe Equina Regionale e possedere il relativo passaporto rilasciato dalla ASL competente.

c.3 Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli; devono avere sempre a disposizione l'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

c.4 E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta; i box dovranno essere di misura minima di tre

metri per tre metri;

c.5 Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.

c.6 Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

TITOLO VII

AVIFAUNA

Art. 37 – detenzione e tutela avifauna

c.1 I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

c.2 per i volatili detenuti in gabbia, la stessa non dovrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

c.3 E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili. Fanno eccezione quelli autorizzati dal Centro di Recupero Animali Selvatici.

c.4 E' consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile previa comunicazione al Servizio Veterinario della ASL. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere degli animali.

c.5 Al fine di contenere l'incremento delle colonie di colombi domestici, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico-sanitario ed il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

o E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero. Il Comune incentiverà, per le persone che stabilmente forniscono mangime a questi animali, la distribuzione di mangime adatto che dovrà essere somministrato in apposite aree individuate;

o E' fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. A tal fine può essere consultato l'Ufficio competente per la tutela degli animali.

c.6 Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione dalla Autorità Sanitaria competente.

c.7 E' incentivata su tutto il territorio municipale la dislocazione di ricoveri per pipistrelli (bat box) al fine di salvaguardare ed incrementare la popolazione di tali chiroteri, preziosi nemici biologici delle zanzare e di altri insetti dannosi e fastidiosi.

Art. 38 Caratteristiche delle gabbie e delle voliere

c.1 Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco/comportamentali delle singole specie, devono essere garantite dimensioni sufficienti per le gabbie e le voliere che detengono uccelli.

c.2 E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

c.3 E' fatto assoluto divieto di:

- lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- mantenere i volatili legati al trespolo;
- distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori;
- danneggiare o distruggere nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione al Servizio Veterinario della ASL;
- effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggiano o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;
- esporre volatili selvatici;
- usare dissuasori acustici per uccelli.

TITOLO VIII

ANIMALI ACQUATICI

Art. 39 – Detenzione di specie animali acquatiche.

c.1 Gli animali acquatici dovranno essere tenuti nel rispetto delle loro esigenze vitali ed etologiche.

Art. 40 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

c.1 Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 (due) litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.

c.2 Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve.

c.3 In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico/fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie

TITOLO IX

CIRCHI

Art. 41 – Attendamento circhi e mostre itineranti

c.1 E' consentito l'attendamento esclusivo a circhi e mostre viaggianti che rispettano la detenzione di animali esotici e selvaggi dettata dal documento della Commissione Cites del 2006.

c.2 Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, e recependo le raccomandazioni della Commissione Scientifica CITES è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti con i seguenti animali e nel rispetto dei requisiti sotto indicati:

- Equidi (zebra, cavallo); per gli equidi almeno 12 °C di temperatura ambiente e spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 25 mq per capo in più; possibilità di separazione in casi di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l'utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.
- Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama); con ricoveri di 12 mq per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali.
- Bovidi (bisonti, bufali, yak ed altri esemplari): ricoveri di 25 mq per animale e spazio esterno di 250 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali.
- Struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq fino a 3 capi, ampliati di 50 mq per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq per un capo, di 12 mq da 2 capi in su.

c.3 Le domande di attendamento devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno in corso per l'attività da svolgere nell'anno successivo. Inoltre viene data la precedenza ai circhi senza animali che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre per attendere l'anno seguente.

c.4 Il periodo di installazione dei circhi equestri è quello compreso tra il 1 novembre ed il 10 gennaio di ogni anno, non verrà rilasciata più di una concessione all'anno.

c.5 Fatti salvi i divieti, è fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Chieti con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:

a. assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;

b. disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/1992;

c. assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;

d. non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.

e. non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali;

f. non utilizzare gli animali prelevati in natura.

c.6 L'attendamento è vietato in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge e della presente ordinanza.

c.7 E' consentita l'esposizione degli animali di cui all'art. 2 a condizione che gli animali siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.

c.8 Alla domanda di attendamento dovrà essere sempre allegata:

- fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;
- fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all'autorizzazione;
- fotografia a colori dello chapiteux che si intende installare;
- autodichiarazione attestante il diametro dello chapiteux, il numero dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell'anno precedente e per il quale sono stati versati i relativi contributi.

c.9 Contestualmente si dovrà trasmettere all'Ufficio Comunale competente:

- dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
- dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
- planimetria con data e firma a cura di tecnico abilitato;
- piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
- copia dell'autorizzazione prefettizia ai sensi dell'art. 6 L.150/92 relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- dichiarazione del legale rappresentante del circo che non ha ricevuto condanne o rinvii a giudizio per maltrattamento di animali;
- copia della Polizza Assicurativa R.C. e relativa quietanza valida per il periodo d'insediamento.

c.10 Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte.

c.11 Non saranno prese in considerazione, e saranno pertanto da considerarsi respinte, le domande presentate al di fuori dei termini di cui al punto 4;

TITOLO X

Art. 42 – Sanzioni

c.1 Ai sensi del capo I della Legge 24.11.1981, n.689, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, per la contravvenzione alle norme di cui al presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa da € 150,00 a € 900,00. Per l'inosservanza della sola norma di cui all'art.8, commi 1 e 2, del presente Regolamento si applica la sanzione pecuniaria di € 77,46.

c.2 Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni alle norme della L.R. 47/2013, non sanzionate ai sensi dell'art.5 della legge 281/1991, si applica la sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00

c.3 Nei casi previsti dalla medesima Legge 689/1981 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione nonché, ove prescritto o comunque ritenuto necessario, dell'animale che ne è stato oggetto.

c.4 Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal DPR 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.

c.5 L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione.

c.6 Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

c.7 La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione, o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

c.8 Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri regolamenti generali e locali relativi alla detenzione e al benessere degli animali, l'Ufficio per i Diritti e la Tutela degli Animali, di concerto con il Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL ed in collaborazione con la Polizia Municipale, provvede alla redazione ed alla diffusione capillare, con periodicità almeno annuale, di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

c.9 Le sanzioni amministrative comminate per la contravvenzione alle norme di cui al presente Regolamento, ad eccezione dell'art.8, commi 1 e 2, confluiscono in uno specifico fondo comunale, con apposito capitolo di bilancio, destinato esclusivamente alla realizzazione degli scopi per il controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali.

c.10 per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della L.R. 47/84.

c.11 Con l'entrata in vigore della L.R. 12/14, che all'art. 2 apporta modifiche alla L.R. 47/84, il rapporto con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni viene trasmesso al Direttore Generale della ASL, anziché al Sindaco, competente al quale il trasgressore può rivolgersi per essere sentito ed al quale può presentare scritti o documenti difensivi entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione. Inoltre, agli articoli 7, 8, 9, 11 e 12 della L.R. 47/1984, le parole "Sindaco" e "Sindaco del Comune" sono sostituite dalle parole "Direttore Generale".

Art. 43 - Vigilanza

c.1 Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento tutti gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, le guardie zoofile volontarie con qualifica di guardia giurata.

c.2 Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione, che opera in sinergia con i Servizi Veterinari della ASL, con l'Ufficio per i Diritti e la Tutela degli Animali ed in collaborazione con le associazioni di volontariato animaliste riconosciute nell'Albo regionale del volontariato.

c.3 Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento è creata dall'Ufficio Diritti e Tutela degli Animali una sala operativa d'intervento con personale e collaboratori appositamente formati e periodicamente aggiornati su etologia e legislazione.

c.4 Ai sensi della Legge 184/2004 il Comune esercita con le guardie zootiche volontarie il controllo sul benessere degli animali.

Art. 44 - Incompatibilità ed abrogazione norme

c.1 Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 45 - Norme transitorie

c.1 Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 90 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.

Firmati all'originale

n. 806

**Il Presidente
f.to Michetti**

**Il Segretario Generale
f.to Labbadia**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per gg. 15 consecutivi: dal 4 al 19 maggio 2015.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chieti, 4 maggio 2015



Il Segretario Generale
avv. Celestina Labbadia